



Settore Ambiente e Energia

Ufficio Unico dei Comuni di Monza e di Barlassina per la gestione associata e coordinata delle funzioni per l'affidamento dei servizi di smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani

COMUNE DI MONZA Protocollo Generale	
- 5 SET 2016	
N°.	128016
CL.	h-6-10
FASC.	h/2016

CAPITOLATO SPECIALE

OGGETTO: SERVIZIO DI SELEZIONE DEL SACCO MULTIMATERIALE "LEGGERO" (IMBALLAGGI IN PLASTICA MISTI AD IMBALLAGGI IN ACCIAIO ED ALLUMINIO - LATTINE E CASSETTE IN PLASTICA NON CONAI) - CER 15.01.06 - DEL COMUNE DI MONZA E DEL COMUNE DI BARLASSINA. GENNAIO 2017- MARZO 2019 CON OPZIONE DI RINNOVO DI ULTERIORI 12 MESI

ART. 1. PREMESSE-DESCRIZIONE DEL BISOGNO

I Comuni di Monza e di Barlassina eseguono il servizio di gestione rifiuti ed igiene urbana sull'intero territorio comunale e hanno costituito un ufficio unico per la gestione associata e coordinata delle funzioni in materia di affidamento dei servizi e delle forniture necessarie al conferimento dei rifiuti presso siti di smaltimento, riciclo, riuso o recupero.

I Comuni di Monza e di Barlassina gestiscono le raccolte differenziate porta a porta dei rifiuti di imballaggio in plastica unitamente ai rifiuti di imballaggio in alluminio e ai rifiuti di imballaggio in acciaio denominate di seguito multimateriale leggero e sono attualmente convenzionati con i consorzi Corepla, Cial e Ricrea.

I Comuni di Monza e di Barlassina intendono conferire il multimateriale leggero raccolto nei rispettivi territori ad impianti con buona resa di selezione per massimizzare l'incasso dei corrispettivi dei Consorzi di Filiera.

Al contempo i Comuni di Monza e di Barlassina intendono contenere i costi, i tempi di percorrenza e gli impatti ambientali derivanti sia dalla movimentazione e conferimento dei rifiuti sia dalla partecipazione del personale dell'Ente alle analisi in contraddittorio.

In ragione dell'inerenza del servizio al rispettivo territorio il presente appalto da luogo alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun comune.

ART. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto il servizio per il Comune di Monza e per il Comune di Barlassina di:

- selezione del sacco multimateriale "leggero" CER 15.01.06 con separazione delle matrici componenti e raffinazione delle frazioni metalliche (alluminio e acciaio) tale da garantire il raggiungimento della fascia qualitativa A per l'alluminio e della fascia 1 per l'acciaio secondo le specifiche contenute negli Allegati Tecnici dei Consorzi di filiera Cial e Ricrea;
- Selezione delle casse-CONIP nel rispetto delle soglie massime di accettabilità indicate all'art. 20 della "Convenzione locale per il conferimento dei rifiuti di cassette-CONIP e pallet-CONIP provenienti da raccolta differenziata" sottoscritta da ANCI-CONIP. I relativi corrispettivi spetteranno ai Comuni che si convenzioneranno secondo le modalità di cui alla convenzione stessa. In caso di mancato convenzionamento, le cassette saranno cedute all'Appaltatore il quale dovrà comunque riconoscere i corrispettivi minimi di cui all'Accordo ANCI-CONIP;
- Gestione della frazione estranea

Uttrera

I materiali conferiti restano di proprietà dei Comuni a cui spettano i corrispettivi dai Consorzi di filiera ai sensi delle convenzioni in essere con questi ultimi.

Il trasporto dei rifiuti è a carico dei rispettivi comuni di provenienza nei limiti di quanto previsto dall'art. 3.5 del presente Capitolato.

Il servizio è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e non potrà essere sospeso o abbandonato salvo che per dimostrata "causa di forza maggiore". In caso di sciopero dovranno essere rispettate le norme contenute nella legge 15 giugno 1990, n. 146 e s.m.i.

ART.2. AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO

2.1. Il quantitativo presunto non vincolante (+/- 20%) dei rifiuti conferibili, distinti in due bacini definiti dalla convenzione Corepla D1L, è stato calcolato sul consuntivo del 2015 e sulla base dell'andamento dei primi 5 mesi del 2016 ed è così suddiviso:

Comune di Monza	3.300 t/anno
Comune di Barlassina	200 t/anno

Il presente servizio avrà la durata dalla data di avvio del servizio convenzionalmente stabilita nel **1 Gennaio 2017 e fino al 31 Marzo 2019**. L'appalto in oggetto prevede, inoltre, l'opzione di estensione dell'affidamento agli stessi prezzi o migliorativi e agli stessi patti e condizioni dell'affidamento iniziale, della quale il Comune di Monza e il Comune di Barlassina potranno avvalersi anche separatamente e fino ad un massimo di mesi pari a 12 mesi, mediante richiesta scritta da trasmettere all'appaltatore entro la scadenza contrattuale.

Il corrispettivo unitario a base di gara è di Euro 26,28/ton. + IVA ed è stato stimato quale somma del costo di selezione (A) da applicare su ogni tonnellata di rifiuto in ingresso e del costo di gestione delle frazione estranea (B) ipotizzando che la frazione estranea sia pari al 18% per ogni tonnellata di rifiuto in ingresso

- | | | |
|---------------------------------------|--------------|-------|
| - A) costo di selezione CER 15.01.06: | € 9,00/ton. | + IVA |
| - B) costo gestione frazione estranea | € 96,00/ton. | + IVA |

$$€ 9,00 + (€ 96,00 * 18) / 100 = € 26,28 / tonn$$

L'importo complessivo presunto è, tenuto conto anche dell'opzione massima di estensione, pari a € 298.935,00,00 (IVA esclusa), di cui per il Comune di Monza presunti € 281.853,00 (IVA 10% esclusa) e per il Comune di Barlassina presunti € 17.082,00 (IVA 10% esclusa).

Tale importo è stato determinato moltiplicando il corrispettivo unitario pari a € 26,28/tonn + I.V.A. per il numero delle tonnellate di rifiuto CER 15.01.06 in ingresso all'impianto.

2.2. Il servizio oggetto del presente affidamento verrà richiesto e reso in relazione alle quantità effettivamente conferite nel corso dell'affidamento per il CER 15.01.06 e per le quali si renda necessario lo stesso servizio. Il corrispettivo del servizio al Comune verrà conteggiato in base ai quantitativi effettivamente ricevuti dalla ditta affidataria con il CER 15.01.06. Non verrà riconosciuto alcun compenso o indennizzo nel caso di conferimento di quantità inferiori alle stime.

Tali quantitativi potrebbero subire delle variazioni rispetto a quanto indicato nel capitolato sia per via dell'andamento della produzione procapite dei rifiuti sia per via dell'aumento/diminuzione della popolazione di riferimento sia per aumento/diminuzione dei criteri di assimilazione quantitativi.

2.3. La ditta affidataria è obbligata a ricevere un maggiore ovvero minor quantitativo di quello indicato mantenendo invariate le condizioni dell'affidamento (nel limite del 20%).

2.4. I quantitativi di cui sopra saranno quelli determinati presso l'impianto di destinazione iniziale, purché determinati con doppia pesata (pieno carico e tara). Inoltre è facoltà di ciascuno dei 2 Comuni affidatari effettuare verifiche periodiche con l'utilizzo di pese regolarmente certificate. In tal caso non saranno riconosciute tolleranze superiori a 40 kg. fra la pesa

Strepa



utilizzata dal Comune e la pesa dell'impianto. È fatto obbligo di fornire l'omologazione delle rispettive pesa e le relative risultanze dei controlli periodici previsti per legge.

2.5. Il servizio potrà essere prorogato, alle medesime condizioni, qualora alla scadenza, per qualsiasi motivo, non sia stata conclusa in tempo utile la nuova procedura di gara.

ART. 3. CONFERIMENTO DEL RIFIUTO E COMPOSIZIONE DEL MATERIALE IN INGRESSO

3.1. I Comuni conferenti provvederanno a propria cura e spese al trasporto dei rifiuti oggetto dell'affidamento presso il luogo di consegna, individuato nell'impianto indicato in offerta dall'aggiudicatario. Detto luogo non potrà essere mutato senza il previo consenso dell'Amministrazione dietro motivata richiesta dell'affidatario. Ciascun Comune costituisce un bacino distinto di flusso D1L come definito dalla convenzione Corepla.

3.2. Gli impianti dovranno essere autorizzati per ricevere l'intero quantitativo di rifiuto (incluso il 20% di eventuale incremento).

Luogo della consegna: impianto di selezione e recupero indicato in offerta.

Alla luce del "Vademecum per le stazioni appaltanti," volto all' "Individuazione di criticità concorrenziali nel settore degli appalti pubblici", predisposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 18/09/2013, stante la ratio riconosciuta all'istituto dell'ATI, da individuarsi nell'ampliamento del numero dei concorrenti, in caso di partecipazione nel medesimo raggruppamento di due o più imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di ammissione al presente appalto, ovvero laddove l'impresa appaltatrice affidi in subappalto ad impresa che pur in possesso dei citati requisiti non ha partecipato alla gara, la Stazione appaltante procederà ad effettuare la relativa segnalazione alla citata Autorità affinché verifichi l'insussistenza di pratiche e/o intese volte a restringere, alterare o distorcere la concorrenza ed il mercato.

Non è ammesso lo smaltimento in discarica della frazione estranea. Qualora l'impianto di conferimento sia finalizzato al trattamento preliminare del rifiuto urbano indifferenziato potranno essere ammessi in discarica solo le frazioni omogenee non riciclabili e non valorizzabili da un punto di vista energetico. La frazione umida non stabilizzata non potrà essere conferita in discarica. Qualora, in via residuale, si dovesse avviare a discarica una frazione del rifiuto derivante dal trattamento dovrà essere documentato che il PCI e l'Indice di Respirazione siano inferiori ai limiti previsti dalla legge.

3.3. Il conferimento avverrà in appositi cassoni scarrabili, minicompattatori e autocompattatori, daily, bilici o comunque mezzi idonei a tale trasporto.

La piattaforma dovrà essere dotata di adeguati spazi di manovra per eventuali mezzi anche autocompattatori di grosse dimensioni (es. autoarticolati di 50 mc) ed i tempi di ingresso, conferimento e doppia pesatura non dovranno superare i 30' (trenti minuti) in ogni condizione di esercizio, calcolati dalla consegna della documentazione alla riconsegna del documento con pesata e tara. Per soste prolungate dei mezzi di raccolta oltre i 30 minuti saranno addebitati alla Ditta Incaricata, a titolo di compensazione, Euro 25,00 (venticinque) per ogni quarto d'ora intero di attesa. Il tempo dinanzi indicato (30 minuti) potrà essere superato solo nel caso in cui debbano essere eseguite le analisi merceologiche o a fronte di richieste particolari del Comune di Monza e/o del Comune di Barlassina, ad es. per verifiche in contraddittorio del materiale conferito; riprese fotografiche o altri interventi di comunicazione; verifica di dettaglio delle modalità di servizio della piattaforma, etc...).

3.4. Ogni conferimento al momento dell'accesso dovrà essere registrato tramite doppia pesatura (lordo e tara dopo lo scarico) così da determinare il peso netto.

Il rifiuto potrà essere conferito dal lunedì al sabato e dovranno essere garantite le seguenti fasce orarie: dal lunedì al venerdì dalle ore 6.30 alle ore 17 e il sabato dalle 6.30 alle 14.00 presso l'impianto individuato. Ciascun Comune di riserva la facoltà di richiedere l'ampliamento di tali orari in caso di specifiche necessità operative, anche in giornate festive, in orario notturno e in orario festivo notturno. A tale richiesta, formulata per iscritto almeno 24 ore prima del conferimento, l'aggiudicatario non potrà apporre alcuna giustificazione che ostacoli il regolare svolgimento dei servizi programmati dal Comune richiedente.

3.5. Dando atto che per il trasporto di multi materiale a distanza superiore ai 25 km per un massimo di 50 km l'allegato tecnico ANCI-COREPLA riconosce ai Convenzionati i maggiori oneri per il trasporto degli imballaggi in plastica, nel caso in cui l'impianto sia ubicato oltre i 75 km da Monza sarà onere dell'aggiudicatario riconoscere al Comune di Monza e al Comune di

10/09/2013



Barlassina un rimborso spese pari a € 0,60714/tonn / (t*km) oltre IVA per ogni chilometro eccedente il settantacinquesimo sul tragitto di andata e per ogni chilometro eccedente in settantacinquesimo sul tragitto di ritorno in relazione alla quantità (in tonnellate) di materiale conferito arrotondato al primo decimale. La misurazione del tragitto sarà fatta dal Comune di Monza e dal Comune di Barlassina secondo il percorso più breve scelto per giungere dalla sede comunale di Piazza Trento e Trieste a Monza all'impianto (sarà adottato l'algoritmo del software gratuito "Google Maps" valutando la lunghezza del tragitto per andare all'indirizzo dell'ingresso dell'impianto).

Tale rimborso si necessita a copertura delle spese aggiuntive che i Comuni di Monza e di Barlassina dovranno riconoscere agli appaltatori del servizio di raccolta porta a porta per il conferimento all'impianto individuato con la presente procedura.

3.6. Relativamente alla composizione del materiale in ingresso, considerata anche una percentuale di dispersione, gli esiti delle analisi Corepla relative all'anno 2014 hanno evidenziato la seguente composizione del sacco multimateriale leggero:

Rifiuto	Comune di Monza	Comune di Barlassina
Imballaggi in plastica	69,00%	74,00%
Imballaggi in acciaio	7,50%	8,00%
Imballaggi in alluminio	1,50%	1,80%
Cassette Conip	1,90%	0,50%
Frazione estranea totale	19,00%	15,00%

Mentre gli esiti delle analisi COREPLA relative all'anno 2015 hanno evidenziato la seguente composizione del sacco multimateriale leggero:

Rifiuto	Comune di Monza	Comune di Barlassina
Imballaggi in plastica	68,40%	73,60%
Imballaggi in acciaio	9,00%	8,50%
Imballaggi in alluminio	2,00%	1,60%
Cassette Conip	1,80%	0,50%
Frazione estranea totale	18,00%	15,40%

ART.4. CRITERIO DI AFFIDAMENTO

Trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate la gara si svolgerà con il criterio del minor prezzo per tonnellata ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 mediante ribasso sull'importo delle seguenti prestazioni poste a base di gara:

- A) prezzo richiesto per la selezione dei materiali in ingresso in Euro/ton. al netto di IVA;
- B) prezzo richiesto per la gestione della frazione estranea, che ai soli effetti del calcolo per l'aggiudicazione, viene indicata nella percentuale del 18% del materiale in ingresso e sarà espressa in Euro/ton. al netto di IVA;

Non sono ammesse offerte in aumento mentre sono ammesse offerte pari ai seguenti valori:

- Valore A) - max € 9,00/tonn
- Valore B) - max € 96,00/tonn

Esempio

Concorrente 1

Valore A) = € 7,00

Valore B) = € 96,00

Concorrente 2


Valore A) = € 9,00

Valore B) = € 94,00

Concorrente 1

€ 7,00 + € 96,00*18% = € 24,28

Uguale



Concorrente 2

€ 9 + € 94,00*18%= € 25,92

Migliore offerta: Concorrente 1

In caso di parità verrà richiesta offerta migliorativa. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

I prezzi offerti saranno indicati al netto dei corrispettivi Conai/Conip di competenza di ciascun Comune e dell'eventuale rimborso chilometrico di cui all'art. 3.5 del presente Capitolato.

Art. 5. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il rifiuto suddiviso in due distinti bacini (Bacino di Monza e Bacino di Barlassina, ciascun bacino regolato dalle convenzioni Conai che ciascun Comune ha siglato), dovrà essere selezionato a cura della Ditta aggiudicataria dell'appalto e distinto nei seguenti flussi, la cui ripartizione è stabilita tramite le analisi effettuate da Corepla in ingresso (analisi dovute e richieste dal convenzionato, ad esclusione delle analisi aggiuntive):

- a) imballaggi in plastica da destinarsi a Corepla che verranno valutati in ingresso all'impianto secondo l'allegato 1 dell'Allegato Tecnico Anci-Corepla 2014-2019 denominato "Procedura per la verifica della qualità del materiale conferito e comunicazioni conseguenti. Modalità operative per l'effettuazione del prelievo e dell'analisi qualitativa del materiale conferito";
- b) imballaggi in acciaio verranno valutati in ingresso secondo la procedura di cui al punto a) e dovranno essere selezionati e presentare una frazione estranea inferiore al 5% da destinarsi al RICREA - in modo che venga garantita almeno la 1^ fascia di qualità e il corrispettivo corrispondente da parte di Ricrea;
- c) imballaggi in alluminio verranno valutati in ingresso secondo la procedura di cui al punto a) e dovranno essere selezionati e presentare una frazione estranea inferiore al 4% da destinarsi al CIAL - in modo che venga almeno garantita la fascia di qualità A e il corrispettivo corrispondente da parte di Cial;
- d) imballaggi in plastica per prodotti ortofrutticoli, non appartenenti al circuito Conai, valutati in ingresso all'impianto secondo la procedura di cui al punto a);
- e) la quantità di frazione estranea ovvero di scarto da selezione attribuita mensilmente a ciascun Comune corrisponderà esclusivamente alla media **MOBILE** percentuale (troncata alla prima cifra decimale) della somma dei valori percentuali di frazione estranea totale come da report di analisi Corepla (calcolati rispetto al peso lordo del campione analizzato così come definito al punto 10.6.2 del sub allegato all'Allegato Tecnico denominato "Metodo AQ 14") rilevati dalle analisi Corepla. Sono escluse dalla definizione di frazione estranea come indicato nell'AQ14 sia la frazione fine (qualora < 1,5% del totale) sia la frazione neutra e quindi l'avvio a recupero/smaltimento di queste quantità non sarà a carico dei Comuni.

Mensilmente, entro il giorno 9 del mese successivo dall'ultimo conferimento, l'appaltatore dovrà inviare a ciascun Comune prospetto riepilogativo di ripartizione del sacco multimateriale leggero tenuto conto dei valori scaturiti dalle analisi in ingresso sul materiale, utilizzando le percentuali riscontrate in sede di analisi COREPLA secondo il metodo precedentemente indicato e l'utilizzo della media mobile per ciascun flusso (a, b, c, d, e) e per ciascun Comune conferente. Unitamente a tale documentazione verranno inviati a ciascun Comune anche i documenti necessari per la fatturazione ai Consorzi di filiera del CONAI e al Conip, specificando i materiali in uscita e le eventuali giacenze rilevate in impianto.

Le parti concorderanno di effettuare delle analisi merceologiche in aggiunta a quelle effettuate da Corepla con costi da suddividersi tra le parti.

Qualora in fase di selezione dei materiali non venisse garantita la fascia minima sopraindicata per gli imballaggi in acciaio e/o in alluminio o non venisse resa disponibile la quantità degli imballaggi in acciaio ed alluminio calcolata secondo i conteggi delle analisi merceologiche, la ditta appaltatrice riconoscerà a proprie spese il mancato introito dai Consorzi RICREA e CIAL e si assumerà la spesa relativa alla mancata quantità di materiale da consegnare ai Consorzi RICREA

Corepla


e CIAL. La ditta appaltatrice si farà carico inoltre degli oneri di smaltimento che l'operatore individuato da Ricrea dovesse addebitare alle Amministrazioni relativamente allo smaltimento della frazione estranea.

Qualora in fase di selezione dei materiali non venisse garantita la soglia massima di accettabilità per le casse CONIP o non venisse resa disponibile la quantità delle casse CONIP la ditta appaltatrice riconoscerà a proprie spese il mancato introito CONIP e si assumerà la spesa relativa alla mancata quantità di materiale da consegnare al Consorzio CONIP. Qualora i Comuni non procedessero al Convenzionamento con Conip, le cassette Conip saranno cedute alla ditta appaltatrice la quale riconoscerà a ciascun Comune il corrispettivo minimo indicato nell'Accordo Anci-Conip.

Art. 6. CORRISPETTIVO

I corrispettivi dell'appalto a favore della ditta appaltatrice sono due:

A) corrispettivo per la selezione del sacco multimateriale definito "leggero": è stabilito nell'importo pari a quello indicato in offerta dalla ditta appaltatrice, espressa in Euro/Ton. + IVA al netto di eventuale rimborso chilometrico come indicato all'art. 3.5 moltiplicato per le quantità di CER 15.01.06 in ingresso all'impianto e al netto di eventuale addebito a titolo di compensazione per attesa come indicato all'art. 3.3.

B) corrispettivo per lo smaltimento della frazione estranea: è stabilito nell'importo pari a quello indicato in offerta dalla ditta appaltatrice, espressa in Euro/ton. + IVA è onnicomprensivo di eventuali oneri derivanti dal caricamento, trasporto ecc. moltiplicato per le quantità derivanti della percentuale di frazione estranea riscontrata secondo le indicazioni riportate all'articolo che precede, calcolata sul materiale in ingresso.

Entrambi i corrispettivi si intendono al netto dei corrispettivi Conai o di vendita dei materiali, al netto del rimborso chilometrico come da art. 3.5 e, riguardo allo smaltimento degli scarti/frazione estranea onnicomprensivo di tutte le operazioni di caricamento, trasporto e smaltimento.

Il rimborso spese dovuto dall'Appaltatore rispettivamente ai Comuni per la maggiore distanza della piattaforma di conferimento come disciplinato all'art. 3.5 sarà dedotto mensilmente dalla fattura emessa per il servizio.

Il prezzo rimarrà fisso ed invariabile per i primi 12 (dodici) mesi dell'appalto.

A decorrere dal 13mo mese successivo all'avvio del servizio l'adeguamento del prezzo potrà essere concesso, su richiesta dell'Appaltatore, a seguito di un'istruttoria condotta dal dirigente competente sulla base di costi standardizzati da parte dell'Osservatorio dei Contratti e/o sulla base dei prezzi di mercato salvo diversamente disposto dalla normativa nazionale.

ART. 7. PAGAMENTI ALL'APPALTATORE

7.1. La fattura mensile dovrà essere intestata ad ogni singolo Comune e ivi trasmessa per le successive attività di verifica e liquidazione. La fattura mensile dovrà contenere:

- il quantitativo mensile conferito singolarmente da ciascun Comune moltiplicato per il prezzo indicato nell'offerta economica (punto A) art. 6)
- il quantitativo di frazione estranea calcolata come da art. 5, lettera e) di ciascun Comune moltiplicato per il prezzo indicato nell'offerta economica (punto B) art. 6).

Non possono essere accettate fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55/2013.

Il Codice Univoco Ufficio del Comune di Monza al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche relative al presente affidamento è UF3A7H.

Il Codice Univoco Ufficio del Comune di Barlassina al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche relative al presente affidamento è UFTQBD.

Ogni fattura elettronica dovrà indicare il codice CIG della gara.

7.2. Contestualmente alla fatturazione dovrà essere trasmesso a ciascun Comune una rendicontazione mensile dei quantitativi indicando numero o identificativo dell'idoneo documento di trasporto, data di conferimento, Kg. a destino, quantitativo totale del mese unitamente alla quantificazione dei materiali recuperati e valorizzati, nonché al certificato di avvenuto smaltimento per la quota di materiali non recuperati.

Ufficialmente



7.3. I pagamenti verranno effettuati mediante accreditamento sul "conto corrente dedicato" al contratto di servizio, oggetto della presente gara, che l'Appaltatore avrà cura di comunicare all'Amministrazione Comunale nei modi e nei termini di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche.

7.4. Il pagamento di ogni singola fattura (conforme alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55) avrà luogo previo accertamento della regolarità dell'esecuzione del servizio, nonché di quella retributiva e contributiva.

Tale verifica deve effettuarsi entro e non oltre 60 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della stessa da parte dell'Amministrazione. La fattura si intende ricevuta al momento della sua registrazione dal protocollo dell'Ente. Il pagamento di ogni singola fattura dovrà aver luogo entro 30 giorni consecutivi dal termine ultimo per l'accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali. In caso d'intervenuta contestazione da parte dell'Amministrazione, il termine di pagamento verrà sospeso dalla predetta data fino al venir meno della medesima contestazione. L'eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'Impresa aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto.

L'appaltatore, inoltre, non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali ritardi (rispetto ai 30 giorni consecutivi previsti per i pagamenti) attribuibili ai tempi tecnici necessari per l'espletamento della procedura di pagamento.

7.5. Ai sensi dell'art. 18 del D.L. 83/2012 i dati relativi all'appalto saranno pubblicati sul sito internet del Comune.

In caso di inadempienza contributiva o retributiva si applicano gli artt. 5 e 6 del d.lgs. 50/2016.

ART. 8. INIZIO DEL SERVIZIO E DEPOSITO CAUZIONALE

A titolo di garanzia definitiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D.lgs. 50/2016 è prevista l'esecuzione anticipata del servizio nelle more della stipula dei rispettivi contratti con il Comune di Monza e con il Comune di Barlassina.

In caso di inizio anticipato del servizio, la cauzione definitiva dovrà essere presentata al Responsabile Unico del Procedimento prima dell'inizio del servizio.

ART. 9. NATURA DEL SERVIZIO - ESECUZIONE D'UFFICIO

9.1. Il servizio in oggetto non potrà essere sospeso o abbandonato. L'affidatario è obbligato a garantire il servizio a sua cura e senza aggravio di ulteriori spese anche in caso di indisponibilità dell'impianto finale alla ricezione dei rifiuti, non funzionamento dell'impianto a causa di manutenzioni, guasti, ect.. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, gli Enti comunali potranno sostituirsi all'affidatario per l'esecuzione d'ufficio, addebitando gli oneri relativi alla ditta affidataria, salvo il risarcimento del maggior danno.

9.2. Nel caso di sospensioni dell'attività che dovessero protrarsi per più di 2 (due) giorni naturali e consecutivi, l'impresa appaltatrice, pena risoluzione del contratto, potrà richiedere al Comune la modifica dell'impianto di conferimento rispetto a quello indicato in sede di gara. L'impianto sostitutivo dovrà rispondere alle medesime caratteristiche e requisiti definiti in sede di gara e necessari per la partecipazione e potrà:

- essere di proprietà/gestito della/dalla impresa appaltatrice. In tal caso l'impresa dovrà farne richiesta al Comune indicando il periodo di utilizzo e allegando copia delle autorizzazioni necessarie ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell'impianto alternativo;

- non essere di proprietà/gestito della/dalla impresa appaltatrice. In tal caso l'impresa dovrà farne richiesta al Comune indicando il periodo di utilizzo non superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, allegando, oltre alla copia delle autorizzazioni necessarie ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell'impianto alternativo stesso, anche una convenzione debitamente sottoscritta tra l'impresa appaltatrice ed il proprietario/gestore dell'impianto alternativo dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'impresa appaltatrice di avvalersi di tale impianto.

La sostituzione dell'impianto deve sempre essere autorizzata dal Comune e non deve comportare oneri aggiuntivi né modifiche del soggetto che emetterà le fatture relative ai servizi resi. Qualora l'impianto sostitutivo fosse ubicato ad una distanza superiore verranno addebitati all'Appaltatore i maggiori oneri di trasporto pari a 0,60714 Euro /ton * km oltre IVA, calcolati sia

Strope

per il tragitto di andata che per il tragitto di ritorno.

9.3. Con l'eccezione di quanto indicato nel precedente comma, qualsiasi sospensione o cessazione delle prestazioni che non sia stata preventivamente concordata ed accettata dal Comune, comporta a carico dell'impresa appaltatrice il risarcimento del danno arrecato nonché l'applicazione delle penali.

9.4. Qualora la sospensione del servizio da svolgersi presso impianti di proprietà/gestiti della/dalla impresa appaltatrice si protraesse per oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, qualunque ne sia la causa, è facoltà del Comune risolvere il contratto, senza che l'impresa appaltatrice possa opporre eccezioni o rivendicare diritti di sorta, né a titolo di risarcimento danni.

9.5. In ogni caso, verificandosi deficienza od abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'affidatario, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, l'Amministrazione avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese dell'affidatario, i servizi necessari per il regolare andamento del servizio, oltre ad applicare le previste penalità.

9.6. L'appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione ai Comuni della sospensione o della revoca delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti, ovvero di qualsivoglia modifica di uno dei requisiti di partecipazione richiesti. Verificandosi tale evenienza o in caso di mancato rinnovo di autorizzazioni scadenti in corso del servizio, i Comuni avranno la facoltà di risoluzione immediata del contratto, fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 10. GESTIONE DEL SERVIZIO

10.1. Il servizio dovrà essere svolto dall'impresa affidataria con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante organizzazione a proprio rischio ed a proprie spese.

10.2. L'affidatario si impegna ad osservare e ad applicare integralmente al proprio personale tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

10.3. Ciascun Comune prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

10.4 L'appaltatore comunicherà i nominativi di uno o più referenti per l'appalto. L'appaltatore dovrà comunicare, oltre all'eventuale descrizione del processo di cui al punto 3.2, le informazioni, i dati e i valori utili alla stesura del Piano Economico Finanziario dei Comuni (per esempio, l'incidenza del costo del proprio personale sul corrispettivo aggiudicato) e dichiarazione trimestrale che attesti, rispetto alle quantità conferite in ingresso al proprio impianto da entrambi i Comuni, le quantità di rifiuti effettivamente avviate al recupero.

ART. 11. DANNI A TERZI - ASSICURAZIONI


11.1. Compete all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio. L'appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Comune di Monza e verso il Comune di Barlassina e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto.

11.2. Per tali eventualità l'Appaltatore dovrà depositare, prima della stipula del contratto o del verbale di consegna anticipata, apposita polizza assicurativa RCT - RCO a copertura di eventuali responsabilità con massimale di almeno Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per danni a persone, animali e cose con l'espressa rinuncia del garante ad azione di rivalsa nei confronti delle Amministrazioni Comunali per tutti i rischi, nessuno escluso, derivante dall'assunzione dei contratti. La polizza dovrà avere la durata dell'affidamento.

11.3. L'Appaltatore dovrà fornire al Comune di Monza e al Comune di Barlassina copia della polizza assicurativa stipulata del rischio di responsabilità civile.

11.4. In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, l'appaltatore potrà

Stefano



dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata, avente le stesse caratteristiche sopra indicate. In tal caso si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto delle amministrazioni di Monza e Barlassina.

ART. 12. COOPERAZIONE

Il personale dipendente dell'impresa affidataria provvederà a segnalare al Comune di Monza e al Comune di Barlassina quelle circostanze e fatti che, rilevate dall'espletamento del proprio compito, possano impedire o pregiudicare il regolare adempimento del servizio.

L'aggiudicatario fino alla durata del contratto dovrà consentire l'accesso all'impianto per verificare l'esecuzione del contratto o per eventuali prese visioni per procedure di gara dei Comuni di Monza e di Barlassina o per ulteriori finalità istituzionali.

ART. 13. INFRAZIONI E PENALITÀ

13.1. Per la mancata o ritardata esecuzione di obblighi contrattuali, di disposizioni legislative o regolamentari, di ordinanze sindacali, sono stabilite a carico della Ditta Incaricata le seguenti penali:

- per il mancato avviamento a corretta destinazione dei rifiuti conferiti all'impianto o mancato avviamento a corretta destinazione dello scarto derivante dalla selezione dello stesso, l'Appaltatore sarà tenuto al versamento di una penale di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ogni episodio; tali fatti costituiscono, inoltre, grave inadempimento contrattuale, qualora i Comuni lo ritenessero necessario, potranno condurre alla risoluzione del contratto;
- per mancata segnalazione di fermo impianto e di impossibilità a ricevere il rifiuto Multimateriale Leggero presso il CSS individuato, alla Ditta Incaricata, per ogni carico respinto, verrà erogata una penale di Euro 1000,00 (mille/00) e saranno addebitati i costi sostenuti da ciascun Comune per il trasporto a diverso impianto di selezione, sia questo di proprietà o individuato dalla Ditta Incaricata o individuato dai Comuni stessi;

13.2. Le infrazioni anzidette saranno accertate dai Comuni che ne daranno comunicazione alla Ditta Incaricata la quale potrà, entro dieci giorni, produrre le eventuali memorie giustificative o difensive dell'inadempienza riscontrata.

Esaminate queste, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, il Comune interessato esprimerà il proprio giudizio, erogando, se del caso, una penalità come sopra determinata.

Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque vanno documentate e non potranno protrarsi oltre i 3 (tre) giorni. L'applicazione della penalità o della trattenuta relativamente ai casi di mancato servizio sarà comunque conseguente ad un richiamo, trasmesso anche su supporto informatico, relativo all'inadempienza. L'ammontare delle ammende e l'importo delle spese per i servizi o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno, di norma, trattenute da ciascun Comune sulla prima fattura disponibile.

13.3. In ogni caso nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, il singolo Comune avrà diritto di rivalersi delle somme dovute sull'importo cauzionale. Pena la decadenza dell'appalto, tale importo dovrà esserle ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni.

In ogni caso l'ammontare complessivo annuo delle penalità applicate alla Ditta non potrà superare il limite del 10 % dell'importo contrattuale annuo, pena la risoluzione del contratto.

Art. 14. RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Fatta salva l'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo "Infrazioni e penalità", ciascun Comune potrà dichiarare la risoluzione o il recesso dei contratti nei casi disciplinati dagli artt. 108 e 109 del d.lgs. 50/2016 oltre che nei seguenti casi:

- a) per sospensione del servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
- b) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio del singolo Comune, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi da parte del singolo Comune sentito il parere del Sindaco, del Settore Igiene Pubblica dell'U.L.S.S. o di altro organismo competente in materia ambientale;



- c) quando l'ammontare complessivo annuo delle penalità applicate alla Ditta superi il limite del 10 % dell'importo contrattuale annuo;
 - d) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'articolo 1453 e ss. del Codice Civile;
 - e) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
 - f) per il mancato avviamento a corretta destinazione delle frazioni riciclabili estratte dal Multimateriale Leggero e dovuti ai Consorzi della filiera CONAI;
 - g) per modifica sostanziale da parte del CONAI, o dei singoli Consorzi di filiera, dei contenuti economici e disciplinari dell'Accordo ANCI-CONAI e relativi Allegati tecnici, della disciplina e della durata dei contratti di piattaforma e di selezione e per modifiche sopravvenute del quadro normativo di riferimento e di fatto esistente alla data della stipula del presente contratto, ovvero di provvedimenti vincolanti con efficacia cogente, non imputabili alle parti, sopravvenuti successivamente alla stipula del contratto, adottati nei confronti dell'una o dell'altra parte che non consentano più la prosecuzione del rapporto nei termini pattuiti. In ogni caso resta fermo l'impegno delle parti di negoziare in buona fede gli eventuali emendamenti al testo del presente Capitolato.
 - h) abusivo subappalto e/o cessione anche parziale del contratto senza espressa preventiva autorizzazione da parte del Comune;
 - i) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - j) mancato rispetto degli obblighi imposti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - k) mancata osservanza da parte dei dipendenti e collaboratori dell'appaltatore del codice di comportamento adottato dal Comune di Monza con Deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del 16/07/2015" e del Codice di Comportamento del Comune di Barlassina qualora approvato;
- Il Comune, inoltre, potrà recedere unilateralmente dal contratto, per motivi di opportunità, anche se sono iniziate le relative prestazioni. In tal caso, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'appaltatore avrà il diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate fino al momento della comunicazione di recesso, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo.

Nel caso di sospensione, anche parziale, dei servizi, ciascun Comune avrà facoltà di provvedere, direttamente ovvero mediante altra Ditta, alla continuazione degli stessi con addebito alla Ditta Incaricata delle spese e delle eventuali penalità.

Nel caso di risoluzione del contratto per colpa della ditta Incaricata, questi, oltre ad essere tenuto al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione.

Contro la decisione di risoluzione adottata da ciascun Comune è data facoltà alla Ditta Incaricata di ricorrere alla magistratura ordinaria del foro competente.

Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, la Ditta Incaricata dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, ciascun Comune potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando all'inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione provvisoria dei servizi ad altra Ditta, fino alla scadenza naturale dell'appalto.

ART. 15. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

E' prevista la risoluzione del contratto in corso nel caso in cui i parametri delle convenzioni Consip S.p.A. (art. 26, c. 1. Della L.n. 488/1999) successivamente intervenute, risultino migliorativi rispetto a quelli contenuti nell'affidamento originario e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche (art. 1 D.L. n. 95/2012 convertito dalla L. 135/2012).

ART. 16. CESSIONE E SUBAPPALTO

Il subappalto del servizio è consentito nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Al di fuori di tali limiti, è fatto divieto all'affidatario di cedere, in tutto o in parte, il servizio assunto sotto pena di risoluzione del contratto e refusione dei danni.

E' vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'appaltatore, fatto salvo i casi previsti dall'art. 106 c.1 lett. d) punto 2 del d.lgs. 50/2016.

Stroha

luis

ART. 17. RISERVATEZZA

Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere segrete e confidenziali le informazioni riguardanti l'altra parte di cui vengano comunque a conoscenza nel corso del rapporto, e si impegnano ad utilizzarle esclusivamente ai fini dell'esecuzione del contratto e dell'adempimento di obblighi di legge, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

ART. 18. NORMATIVA APPLICABILE

18.1. Per quanto non previsto dal presente Capitolato, saranno applicabili le disposizioni di legge disciplinanti la materia, con particolare riguardo al D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e per la propria competenza, alla Legge Regionale n. 26/2003 e relative modifiche ed integrazioni e al D. Lgs. n. 50/2016.

18.2. L'affidatario avrà inoltre l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore o che potrebbero venire emanate durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali e specificatamente quelle riguardanti l'igiene e comunque correlate al servizio oggetto dell'affidamento.

18.3. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e dell'art. 26, c. 3-bis del D.lgs. 81/08 il presente appalto di servizio è escluso dall'obbligo di elaborazione del DUVRI poichè non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante bensì le prestazioni di cui al presente capitolato vengono svolte presso piattaforma di ricezione dell'aggiudicataria.

ART. 19. CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del servizio, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento di un accordo bonario, sono devolute al Foro competente di Monza ed è esclusa la competenza arbitrale.

ART. 20. SPESE

Sono a carico dell'affidatario le spese per tasse relative alla stipulazione e registrazione del contratto oltre al rimborso delle spese di pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di pubblicazione.

ART. 21. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Valentina Guelpa, Responsabile del Servizio Ecologia del Comune di Monza.

Agosto 2016

La Responsabile del Procedimento

Valentina Guelpa



Il Dirigente del Settore

Carlo Maria Nizzola



